

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1686

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle finanze**

(GALLO)

di concerto col **Ministro del tesoro**

(BARUCCI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 NOVEMBRE 1993

Delega al Governo per l'adeguamento della disciplina tributaria del reddito di impresa alle disposizioni contenute nei decreti legislativi 9 aprile 1991, n. 127, e 27 gennaio 1992, n. 87

INDICE

Relazione	Pag.	3
Disegno di legge	»	4

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge in esame reca la delega al Governo per l'adeguamento della disciplina tributaria del reddito di impresa alle nuove disposizioni concernenti i conti annuali delle imprese introdotte dal decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, e quelli per gli enti creditizi e finanziari contenute nel decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87.

Tenendo presente che la delega in esame non è finalizzata ad una revisione generale della disciplina tributaria del reddito di impresa, bensì ad un suo adeguamento alle disposizioni contenute nei decreti legislativi suindicati, al fine di evitare possibili dubbi interpretativi, si è ritenuto di prevedere esplicitamente, altresì, la vigenza delle disposizioni relative all'imposta sul patrimonio netto delle imprese sino all'esercizio in corso alla data del 30 settembre 1994. Tale precisazione si è resa necessaria in quanto l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, stabilisce che la suindicata imposta patrimoniale è istituita «fino alla revisione della disciplina tributaria del reddito d'impresa e, comunque, non oltre l'esercizio in corso alla data del 30 settembre 1994».

Si evidenzia l'urgenza dell'approvazione del disegno di legge in argomento, tenuto

conto che le citate nuove disposizioni, riguardanti la redazione del bilancio di esercizio, si sono rese applicabili, nella generalità dei casi, a far data dal 1° gennaio 1993 e che pertanto occorre riformulare la normativa fiscale relativa al reddito di impresa per adeguarla alla nuova disciplina del bilancio e quindi consentire all'Amministrazione finanziaria di predisporre in tempo utile i modelli di dichiarazione dei redditi relativi al periodo di imposta 1993.

Si fa presente che le disposizioni contenute nella presente proposta normativa erano ricomprese in una più ampia delega al Governo per la revisione del reddito di impresa contenuta nell'articolo 17 del testo unificato, proposto dalla Commissione finanze della Camera dei deputati, dei disegni di legge riguardanti, tra l'altro, disposizioni per la semplificazione degli adempimenti formali in materia tributaria (atto Camera n. 28 e altri/A). Stante il procrastinarsi dei lavori parlamentari per l'approvazione del citato testo, si è reso indispensabile predisporre un autonomo disegno di legge da presentare al Parlamento per l'approvazione in tempi brevissimi.

Dall'attuazione della delega, secondo i criteri in essa contenuti, non sono previste riduzioni nette di entrate.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 gennaio 1994, un decreto legislativo recante disposizioni sul reddito di impresa per l'adeguamento alle norme del codice civile e delle leggi speciali in materia di conti annuali. Nel rispetto delle autonome finalità della disciplina tributaria, ai fini della determinazione del reddito imponibile, possono essere disposte variazioni in aumento o in diminuzione dell'utile o della perdita dell'esercizio, tenendo conto delle esigenze di efficienza, di rafforzamento e di razionalizzazione dell'apparato produttivo.

2. Il decreto legislativo è adottato con deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, previo parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 17, terzo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, nella composizione stabilita dall'articolo 1, comma 4, della legge 29 dicembre 1987, n. 550, che esprime il proprio parere entro trenta giorni della ricezione del relativo schema.

3. Fino all'esercizio in corso alla data del 30 settembre 1994, resta ferma l'applicazione dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, istituita con il decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461.